

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 16 aprile 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE 16716029 Abbonamenti e vendite **Gazzetta Ufficiale**
 16715047 Inserzioni nella **Gazzetta Ufficiale**

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 aprile 2002, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 19 dicembre 2001.

Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri. Anno accademico 2001-2002 Pag. 10

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1° marzo 2002.

Modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsità Pag. 11

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 25 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «S. Anna», in Potenza Pag. 14

DECRETO 25 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Sagittario 91», in Avigliano Pag. 14

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 1° marzo 2002.

Modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsità.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il regolamento CE n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2001, che istituisce l'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante, affidando a tale Ufficio, tra l'altro, il compito di raccogliere tutte le informazioni sulla falsificazione dell'euro e di gestire tali informazioni provenienti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 8;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 21 gennaio 2002, con il quale è stata data attuazione all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

Viste le lettere numeri 704400 e 704401 del 13 dicembre 2001, rispettivamente indirizzate alla Commissione europea e alla Banca centrale europea, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato il «Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC» presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1338/01;

Ritenuto opportuno emanare, in base all'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge, disposizioni applicative del comma 1 del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti obbligati a ritirare le monete in eu. o

1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le monete denominate in euro sospette di falsità e le trasmettono all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

le Poste italiane S.p.a.;

la Cassa depositi e prestiti;

le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, comprese le società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

le società di investimento a capitale variabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi compresi le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i cambiavalute di cui all'art. 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

le imprese di assicurazione;

i soggetti svolgenti attività di recupero crediti per conto terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

i soggetti svolgenti attività di custodia e trasporto denaro contante di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

le società di riscossione dei tributi;

gli uffici della pubblica amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.

Art. 2.

Modalità e tempi di invio delle monete

1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tutte le monete denominate in euro sospette di falsità, unitamente ad un modulo, compilato conformemente allo schema allegato al presente provvedimento.

2. Le monete di cui al precedente comma sono inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato senza indugio e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo a quello dell'individuazione delle monete medesime.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL VERBALE RITIRO MONETE**

A) Dati identificativi del verbalizzante

- (1) Va indicato un numero o un identificativo alfanumerico univoco attribuito dal verbalizzante.
- (2) Giorno, mese e anno (solo le ultime due cifre).
- (3) Indicare la denominazione (ad es. Banca «X», Poste italiane S.p.a., cambiavaluta «Y», SICAV «Z», ecc.) dell'ente verbalizzante, l'indirizzo completo (via e numero civico, comune e sigla provincia), numero di telefono e fax.
- (4) (5) Vanno indicati rispettivamente i codici ABI e CAB, comprensivi - ove possibile - del sesto numero (C.I.N.); gli enti/soggetti privi dei codici ABI/CAB lasceranno in bianco tali campi.
- (6) I soggetti verbalizzanti privi dei codici di cui ai punti (4) e (5) indicheranno il proprio codice identificativo di iscrizione all'elenco e/o albo speciale di appartenenza; i cambiavalute indicheranno invece il proprio codice di sportello.
- (7) Giorno, mese e anno (solo le ultime due cifre); tale data potrà coincidere, ovvero essere antecedente, a quella di verbalizzazione di cui al punto (2).
- (8) Va indicato l'ente di provenienza della moneta, qualora non coincidente con l'ente verbalizzante di cui al punto (3).

B) Dati identificativi delle monete ritirate

- (9) Indicare il taglio delle monete ritirate.
- (10) Indicare la nazione alla quale è riconducibile la moneta ritirata.
- (11) Indicare l'anno, quale risulta indicato sulla moneta ritirata.
- (12) Indicare per ciascuna riga, il numero di monete ritirate recanti medesimi tagli, nazione e anno di emissione.
- (13) Totale aritmetico della colonna «numero pezzi».
- (14) Indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso non fossero sufficienti le sei righe prestampate nella sezione B); tali allegati recheranno l'indicazione del protocollo di riferimento (..) del verbale di cui sono parte integrante.
- (15) Apporre una X sulla casella «In presenza dell'esibitore» qualora il ritiro venga effettuato direttamente nei confronti dello stesso; in caso contrario, segnare la casella «In assenza dell'esibitore»; nelle «Altre informazioni utili» inserire altre modalità di rinvenimento ed eventuali particolarità legate all'esibizione della moneta e/o ad altre circostanze (ad esempio, se trattasi di moneta proveniente da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, ecc., o ancora, se trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore).

C) Dati identificativi dell'esibitore

- (16) (17) (18) (19) Dati rilevati da un documento d'identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X rispettivamente sul riquadro corrispondente, che saranno utilizzati per la procedura di eventuale rimborso del valore della moneta ritirata nel caso di accertata autenticità della stessa da parte del CNAC della Zecca dello Stato. In caso di nazionalità straniera, indicare anche lo Stato estero di nascita e/o di recapito.
- (20) Può anche essere diverso dalla residenza anagrafica (anche telefonico).
- (21) Timbro e/o indicazione dell'ente/soggetto verbalizzante e firma per esteso del verbalizzante.
- (22) Firma per esteso dell'eventuale esibitore della moneta.

NOTE

Le suddette monete sospette di falsità saranno esaminate dal Centro nazionale analisi delle monete (CNAC), istituito presso la «Sezione Zecca» di Roma dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Principe Umberto n. 4 - 00185 Roma.

Se dalla perizia tecnica le monete risultassero legittime, la Zecca dello Stato provvederà a comunicare l'esito dell'esame alla Cassa speciale dello Stato, la quale informerà la banca/soggetto verbalizzante e rimborserà all'esibitore, tramite la Banca d'Italia, gli importi delle monete ritirate, mediante vaglia cambiario «non trasferibile» intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna trattenuta.

Diversamente, se venisse accertata la falsità, la Zecca dello Stato comunicherà alla banca/soggetto verbalizzante il riconoscimento formale della contraffazione, effettuato dal citato CNAC.

In questo caso, ovviamente, nessun rimborso è dovuto all'esibitore.

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui:

















uno viene trasmesso, unitamente alle monete ritirate, al Centro nazionale di analisi monete (CNAC) sopra nominato;

uno viene consegnato all'esibitore (se presente);

uno viene custodito dalla banca (o altro soggetto) verbalizzante, che provvederà, senza indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, ad inviarlo via fax all'Ufficio centrale antifalsificazione mezzi pagamento (UCAMP) del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite numero verde fax 800307314, unitamente a copia fotostatica recto-verso delle monete ritirate.

ALLEGATO

MONETE IN EURO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

<u>FACCIA COMUNE</u>		<u>FACCIA NAZIONALE</u>
	1 EUROCENT	
	2 EUROCENT	
	5 EUROCENT	
	10 EUROCENT	
	20 EUROCENT	
	50 EUROCENT	
	1 EURO	
	2 EURO	

02A04100